



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 23 giugno 2021

## Publicato il decreto IVA sull'e-commerce e i nuovi regimi OSS e IOSS

*D.Lgs. 83/2021 25 maggio 2021, n. 83. In GU 141 del 15 giugno 2021.*

Il decreto modifica profondamente il **DPR 633/72** e il **DL 331/93** riformando la disciplina delle vendite a distanza introducendo nuovi obblighi per le piattaforme digitali ed estendendo l'ambito applicativo del regime a sportello unico che **da MOSS diventa OSS (da Mini One Stop a One Stop Shop)**.

Dell'OSS abbiamo detto nella nostra NEWS del 18 giugno 2021, qui aggiungiamo che il regime speciale amplia la gamma delle operazioni per cui è possibile ricorrervi.

Inoltre, dal 1° luglio viene abolita l'esenzione IVA per le merci di valore trascurabile importate nella Ue, e viene introdotto un regime speciale di importazione per le vendite a distanza di beni importati **di valore non superiore a 150 euro, ovvero l'IOSS (Import One Stop Shop)**. Ricorrendo all'IOSS, l'importazione di beni di valore modesto, trasportati o spediti dal fornitore o per suo conto a un privato in uno Stato membro, è esente da IVA. L'imposta viene riscossa presso l'acquirente come parte del prezzo e dichiarata e versata tramite lo sportello unico per le importazioni (*art. 74-sexies1 del DPR 633/72*).

Il nuovo sportello contempla tre regimi speciali:

- **OSS regime Ue,**
- **OSS regime non Ue**
- **IOSS.**

Possano registrarsi al regime Ue:

soggetti passivi stabiliti nell'Unione che prestano servizi a privati in uno Stato membro in cui non dispongono di alcuna sede e/o che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
soggetti passivi non stabiliti nell'Unione che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
interfacce elettroniche considerate "fornitori presunti" per talune vendite a distanza intracomunitarie di beni e/o cessioni nazionali (art. 2-bis del DPR 633/72).

Il regime **non Ue**, è rivolto ai soggetti passivi non stabiliti nell'Unione che **prestano servizi B2C nella Ue**.

Possono registrarsi all'IOSS tutti i soggetti passivi (stabiliti o meno nell'Unione, comprese le interfacce elettroniche) che effettuano vendite a distanza di beni importati da un territorio o un Paese terzo **di valore non superiore a 150 euro**. Tuttavia, i soggetti che non dispongono di una sede nell'Ue sono tenuti a nominare un intermediario (salvo che siano stabiliti in un Paese con cui l'Ue ha concluso un accordo di mutua assistenza in materia di IVA).

**Un soggetto passivo con sede nell'Ue può avvalersi:**

dell'OSS Ue per riunire l'assolvimento dell'IVA in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ai servizi B2C rilevanti in altro Stato membro;
dell'IOSS per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro.

**Un soggetto passivo non stabilito nell'Ue può avvalersi:**

dell'OSS Ue per le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
dell'OSS non Ue per i servizi B2C resi nella Ue;
dell'IOSS per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro.

Il ricorso ai regimi speciali è **facoltativo**. Se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, deve applicare il regime per tutte le operazioni rientranti nello stesso.